



Ente Parco Regionale del Matese

D.P.G.R. Campania 6 novembre 2002 n. 778

(www.parcoregionaledelmatese.it)



Provvedimento n. 18 del 7 agosto 2020

OGGETTO: Regolamento provvisorio ovvero sperimentale per le attività di equitazione.

In data 7 agosto 2020, presso la sede dell'Ente Parco Regionale del Matese in San Potito Sannitico, Via Figulantina snc,

IL PRESIDENTE / COMMISSARIO

(Nominato con D.G.R. della Campania n. 269 del 08 maggio 2018)

congiuntamente al **RESPONSABILE AMMINISTRATIVO**

(Nominato con Decreto Inter-assessoriale n. 288 del 04 luglio 2007)

Premesso che è necessario adottare un regolamento per disciplinare le attività di equitazione nel territorio del Parco Regionale del Matese.

Visto che con D.G.R. n°785 del 19/12/2017 sono state approvate le misure di conservazione dei SIC per la designazione delle ZSC della rete natura 2000 della Campania.

Visto che con D.G.R. n°684 del 30/12/2019 l'Ente Parco Regionale del Matese è individuato quale ente gestore dei siti natura 2000 ZSC IT8010013 "Matese Casertano", IT8010027 "Fiumi Volturno e Calore Beneventano" e IT 8020009 "Pendici Meridionali del Monte Mutria".

Considerata la Direttiva comunitaria 92/43/CEE "Habitat", e il relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva comunitaria 2009/147/CE "Uccelli".

Considerato che non sono stati emanati decreti attuativi della D.G.R. n°684 del 30/12/2019 e pertanto si rende necessaria la redazione del presente Regolamento Provvisorio.

Considerata l'assenza di una regolamentazione specifica per l'attività di equitazione e vista la necessità di porre in essere strumenti regolamentativi, anche in via provvisoria e sperimentale, disciplinanti la fruizione con equini del territorio del Parco.

DISPONE

L'adozione del "Regolamento Provvisorio e Sperimentale per le attività di equitazione" che è parte integrante del presente provvedimento.

Demanda al Responsabile Amministrativo l'adozione di tutti gli atti consequenziali, nonché la notifica del presente Provvedimento agli Enti interessati.

Di pubblicare il presente atto, all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente.

F.to *Antonio Montoro*

Responsabile Amministrativo
Ente Parco Regionale del Matese

F.to *Avv. Vincenzo Girfatti*
Presidente
Ente Parco Regionale del Matese

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e D.Lgs 7 marzo 2015 n. 82 e norme collegate.





Regolamento Provvisorio e Sperimentale per le attività di equitazione

Articolo 1 – Equitazione

1. L'equitazione è consentita unicamente sulle piste sterrate, a lato dei percorsi ciclabili o pedonali, a lato delle piazzole di sosta e nei prati ad eccezione di quelli rientranti negli habitat 6210, 6210pf, 6220 e siti a meno di 200 metri dall'ingresso di grotte;
2. L'attività ludica di equitazione è vietata:
 - a. Sulle piste ciclabili;
 - b. Lungo i sentieri naturalistici tabellati;
 - c. In zona di riserva naturale orientata, fuori da itinerari a ciò predisposti, se esistenti;
 - d. Nelle aree di rimboschimento, compresi i percorsi che le attraversano;
 - e. Nelle zone arbustive;
 - f. Nei boschi;
 - g. A non meno di 200 metri dall'ingresso di grotte;
 - h. Nelle prateria di cui agli habitat 6210, 6210pf, 6220;
 - i. Nei canali, nei laghetti e nelle zone umide adiacenti;
 - j. Ai minorenni non accompagnati da un adulto e agli inesperti;
 - k. In tutte le aree delimitate per ragioni di tutela ambientale.
3. Il cavallo deve essere condotto esclusivamente al passo ed è vietato mettere in atto qualsiasi atteggiamento che possa costituire pericolo per la pubblica incolumità, danno sia al patrimonio pubblico, sia all'ambiente naturale.
4. Gli Agenti appartenenti al Corpo di Polizia Locale, gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco possono, in ogni momento, per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio pubblico, disporre l'allontanamento immediato di cavalieri dal Parco o da zone di esso.
5. Il presente articolo non si applica all'interno dei maneggi, delle scuderie e allevamenti equini esistenti e autorizzati, nonché nell'ambito dei relativi recinti e piste di addestramento.

Articolo 2 – Autorizzazione all'equitazione

1. L'autorizzazione all'equitazione è rilasciata dal Comune al proprietario del cavallo, dietro richiesta scritta alla quale deve essere allegata la documentazione prevista. Con l'autorizzazione è rilasciato un contrassegno identificativo per ogni singolo cavallo.
2. Il numero annuo di autorizzazioni può essere contingentato, in relazione al carico compatibile con l'ambiente ed alla sicurezza delle aree con presenza di turisti.



Ente Parco Regionale del Matese

D.P.G.R. Campania 6 novembre 2002 n. 778

(www.parcoregionaledelmatese.it)



3. I conduttori di cavalli, sia il proprietario, sia l'affidatario, devono portare al seguito l'autorizzazione ed esporre, in modo ben visibile, il contrassegno identificativo dell'animale.
4. L'autorizzazione è assoggettata alle norme di rilascio stabilite dal Comune.
5. L'autorizzazione è sempre revocabile.

Articolo 3 – Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento d'Uso è affidata ai soggetti di cui all'art. 23 della L.R. 1° settembre 1993 e ss.mm.ii..
2. L'inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento comporterà le sanzioni previste dal "Regolamento Sanzioni Amministrative" di cui al provvedimento n. 1 del 7 gennaio 2003 del Commissario dell'Ente Parco Regionale del Matese pubblicate sul BURC n. 04 del 27/01/2003.

Articolo 4 – Recepimento

Il presente regolamento dovrà essere recepito dai Comuni facenti parte delle Comunità del Parco Regionale del Matese.